



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA (PV)

Piazza Delucca, 49 – Tel:0381/650057 – 650211
C.F.:85001830182 – P.I.:00503370181

Reg. Pubbl. 250

ORDINANZA n. 1004

OGGETTO: Disciplina della sosta nel centro abitato per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA l'ordinanza n. 516 di istituzione divieto di sosta nel centro abitato per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare la sosta in centro abitato dei mezzi pesanti, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale.

AVUTE PRESENTI le caratteristiche tecniche delle Vie del centro abitato e del traffico veicolare che interessa tutto il territorio;

CONSIDERATA la necessità di impedire la sosta dei mezzi pesanti, nel centro abitato di questo Comune, per motivi di ordine pubblico, sicurezza e quiete pubblica;

RITENUTO di dover trovare soluzione al fenomeno di parcheggio dei mezzi pesanti che nelle ore diurne e notturne creano notevole disagio alla cittadinanza;

SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. del 30.04.92 n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

- **l'istituzione, in tutti gli ingressi del centro abitato, della segnaletica stradale "Divieto di sosta, con rimozione forzata", eccetto dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00, per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone per i trattori stradali e per i rimorchi; sono esclusi dal suddetto divieto i veicoli che effettuano carico e scarico merci per il tempo necessario a tale attività. La sosta è consentita nel centro urbano nella sola area destinata a parcheggio mezzi pesanti, in Via Figari (parcheggio adiacente al campo sportivo)**

I mezzi sopradescritti e destinati al trasporto di prodotti alimentari deperibili, contenuti in celle container frigo, potranno sostare dell'apposita area ma solo a motore frigo spento.

La presente ordinanza abroga la n. 516 del 22.09.05, nella parte in cui si consentiva la sosta dei mezzi pesanti nella sola area in via dei Celti 5.

AVVERTE

- a) Che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni verranno applicate le sanzioni previste ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.92, recante il testo del nuovo Codice della Strada e s.m.i.
- b) Che avverso il presente provvedimento può essere disposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, comma 3° del D.Lgs 285/92 e s.m.i. (nuovo codice strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 gg. e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del CDS);
- c) Che ai sensi dell'artt. 3 e 4 c. della L. 7/8/1990 N. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Milano entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla notifica o in ogni modo dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrente dal medesimo termine.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare la suddetta Ordinanza.

Dalla residenza Comunale, li 18.06.2026



Il responsabile del Servizio di Polizia Locale
NATALE Dott.ssa Angela Maria